

Le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e gli effetti sulle attività di commercio al dettaglio e somministrazione di alimenti e bevande.

LE ATTIVITÀ CONSENTITE IN BASE AI DPCM 11, 22 MARZO e DM 25 MARZO 2020.

Ai sensi del [DPCM 11 marzo 2020](#), art. 1 cm 1 e 2, e del successivo [DPCM 22 marzo 2020](#), tutte le attività commerciali al dettaglio, escluse quelle di generi alimentari e di prima necessità riportate nell'allegato 1, nonché tutte le attività di somministrazione alimenti e bevande sono attualmente sospese.

LA POSSIBILITÀ DELLA CONSEGNA A DOMICILIO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE ANCHE ARTIGIANALI

Le attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche artigianali, che effettuano il consumo sul posto e/o prevedono l'asporto (compresi preparazione di pasti da portar via "take-away" quali, ad esempio, rosticcerie, piadinerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio senza posti a sedere) possono effettuare il servizio di consegna a domicilio, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari, sia per il confezionamento che per il trasporto.

LA POSSIBILITÀ DEL COMMERCIO ON LINE

La forma di vendita speciale on line è consentita per tutte le attività.

IL RISPETTO DELLE DISTANZE MINIME E IL RISPETTO DELLE NORME IGIENICO-SANITARIE.

Si ricorda inoltre che le attività commerciali che possono continuare ad esercitare, ivi comprese quelle riportate [nell'allegato 1 e 2](#) del [DPCM 22 marzo 2020](#) oltre che nel già citato allegato 1 del [DPCM 11 marzo 2020](#), di cui è confermata la validità, devono comunque garantire il rispetto delle distanze minime di sicurezza e il rispetto delle normative igienico-sanitarie.

**INDICAZIONI PER AVVIO VENDITA E-COMMERCE E VENDITA A DOMICILIO
IN BASE AL TIPO DI ATTIVITÀ**

	E-COMMERCE (commercio via internet, televisione, radio, corrispondenza e telefono)	CONSEGNA A DOMICILIO
COMMERCIO AL DETTAGLIO SETTORE ALIMENTARE	SI senza bisogno di ulteriori comunicazioni ma obbligo di comunicazione dominio utilizzato ad Agenzia delle Entrate tramite Entratel .	SI – Obbligo di presentazione variazione comunicazione sanitaria (endo asl93).
COMMERCIO AL DETTAGLIO BENI DI PRIMA NECESSITÀ	SI senza bisogno di ulteriori comunicazioni ma obbligo di comunicazione dominio utilizzato ad Agenzia delle Entrate tramite Entratel .	SI, senza bisogno di ulteriori comunicazioni.
COMMERCIO NON ALIMENTARE E DI BENI NON DI PRIMA NECESSITÀ	SI senza bisogno di ulteriori comunicazioni ma obbligo di comunicazione dominio utilizzato ad Agenzia delle Entrate tramite Entratel	Consentita se connessa alle forme speciali di vendita.
VENDITA INGROSSO CONSENTITA nei settori compresi nell'ALLEGATO DM 25 MARZO 2020 .	SI senza bisogno di ulteriori comunicazioni al Comune ma obbligo di comunicazione dominio utilizzato ad Agenzia delle Entrate tramite Entratel .	SI, senza bisogno di ulteriori comunicazioni.
SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE		SI - Obbligo presentazione variazione comunicazione sanitaria (endo asl93).
ATTIVITÀ ARTIGIANALI (Pizzeria a taglio – Gelateria – Rosticceria etc.)		SI – Obbligo presentazione variazione comunicazione sanitaria (endo asl93).
PRODUTTORI AGRICOLI	SI – Comunicazione tramite portale di accettazione– codice ATECO 47.10.1R ed endoprocedimento sanitario ex art. 6 regolamento CE 852 (asl90)	SI – Comunicazione tramite portale di accettazione– codice ATECO 47.10.1R ed endoprocedimento sanitario ex art. 6 regolamento CE 852 (asl90)

TUTTE LE PRATICHE DEVONO ESSERE INVIATE TRAMITE IL PORTALE AIDA o STAR - Sistema Telematico di Accettazione Regionale

IL SUAP DI CAPANNORI RIMANE A DISPOSIZIONE PER FORNIRE CHIARIMENTI E INFORMAZIONI:

Segreteria amministrativa Tel. 0583-428239/257/243

Email: suap@comune.capannori.lu.it

Skype: [suap1.capannori@outlook.it](skype:suap1.capannori@outlook.it)

[suap2.capannori@outlook.it](skype:suap2.capannori@outlook.it)